RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE E TASSE

di GIUSEPPE PROIETTI B.

Patto di famiglia, il più semplice dei passaggi generazionali

L'istituto è riservato ai legittimari (figli e coniuge) e prevede una compensazione in favore degli altri partecipanti non assegnatari. Necessario l'intervento del notaio (atto pubblico).

Nella vita di un'azienda il passaggio generazionale rappresenta senza ombra di dubbio una fase molto delicata. Le questioni di natura manageriale o familiare nella fase del passaggio possono generare conflitti, ponendo a serio rischio il futuro aziendale. Si stima che circa il 50% delle imprese italiane dovrà affrontare la situazione. Le norme del nostro ordinamento prevedono una serie di rimedi, tra cui l'istituto del patto di famiglia disciplinato dagli artt. 768-*bis*/768-*octies*c.c.

Come funziona il patto di famiglia

L'istituto del **patto di famiglia** è di fatto un contratto attraverso il quale l'imprenditore trasferisce a uno o più discendenti, in tutto o in parte, l'azienda o partecipazioni societarie. Il ricorso al patto di famiglia prevede una serie di **requisiti soggettivi e condizioni** di seguito sintetizzati: il primo elemento è la forma: si richiede l' **atto pubblico** e la presenza del notaio è requisito obbligatorio (è disponibile un'apposita guida del Notariato); al patto devono necessariamente partecipare il **disponente, il coniuge e tutti i legittimari** , come se all'atto della stipula si aprisse la successione. Ne consegue che la stipula può avvenire solo se esiste accordo tra il disponente e tutti i legittimari; viene pertanto meno la possibilità di formare un patto di famiglia con l'intento di escludere uno o più aventi diritto e, se redatto, non produce effetti. L'efficacia del patto di famiglia è immediata, al contrario del testamento che produce i suoi effetti con la morte del *decuius* ; in tale ambito, per consentire un **passaggio graduale** della proprietà, il patto di famiglia può prevedere un trasferimento parziale dell'azienda o delle partecipazioni societarie. Trovato l'accordo e formato il patto di famiglia, il discendente che riceve l'azienda o le partecipazioni societarie dovrà liquidare in denaro o in natura gli altri partecipanti al contratto; il patto di famiglia può essere impugnato per i **vizi del consenso** (errore, violenza e dolo) nel termine di un anno dalla redazione del patto; alla morte del disponente si aprirà la **successione** e il coniuge e gli altri legittimari che non hanno partecipato al patto di famiglia possono richiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma che può avvenire anche in natura; l'inosservanza può costituire motivo di impugnazione del patto di famiglia; alla morte del disponente l'azienda e/o le partecipazioni societarie oggetto del patto di famiglia non possono essere ricomprese nell'attivo ereditario; il patto di famiglia può essere **sciolto o modificato** dalle persone che lo hanno concluso attraverso un diverso contratto che abbia le stesse caratteristiche o mediante recesso, se tale clausola è prevista nel patto da sciogliere o modificare.

Vantaggi fiscali del patto di famiglia

Gli aspetti fiscali connessi alla redazione del patto di famiglia ruotano intorno all'applicazione dell'imposta di successione e donazione. Il riferimento è all'art. 3, c. 4-*ter* D. Lgs. 346/1990, il quale esclude l'applicazione dell'imposta per una serie di soggetti (società di capitali di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir) e al rispetto delle seguenti **condizioni** : destinatario del trasferimento deve essere un discendente o il coniuge del disponente; nel caso di trasferimento di partecipazione, il discendente deve acquisire il controllo della società; prosecuzione dell'attività dell'impresa o detenzione della partecipazione di controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento.Il richiamo all'art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) parrebbe escludere i patti di famiglia che interessano le **società di persone** . In realtà, la dottrina maggioritaria ha sancito che l'esenzione opera per tutte le quote di partecipazione delle società di persone.

Si segnalano riserve con riferimento alle **società semplici** che, non esercitando società commerciali, parrebbe far venir meno il motivo dell'esenzione.

Il mancato rispetto comporta l'applicazione dell'imposta e relative sanzioni. In ultimo, l'ulteriore aspetto che si segnala è l'**utilizzo distorto** del patto di famiglia. In particolare, la formazione di un patto di famiglia successivamente alla notifica di avvisi di accertamento e dunque al sorgere dell'obbligazione tributaria, può, a parere di chi scrive, far incorrere i partecipanti nell'ipotesi di reato di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000, visto che il patto può essere stato creato per rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva dei tributi.

Riproduzione vietata - martedì 02 agosto 2022